



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DELLA FIERA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “FESTA DEL SALAME”

(ai sensi e per gli effetti del Titolo X del Decreto Legislativo 31
Marzo 1998 n° 114 nonché L.R. n° 12/25.06.1999 e Deliberazione
della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1368/26.07.99)

Allegato B) alla delibera di Consiglio Comunale
n° 3 del 12.03.2012

SOMMARIO

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- ART. 4 - LOCAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA FIERA
- ART. 5 - CIRCOLAZIONE STRADALE
- ART. 6 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO
- ART. 7 - RUOLO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- ART. 8 - SPOSTAMENTO PARZIALE O TOTALE DEI POSTEGGI
- ART. 9 - ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
- ART. 10 - SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA
- ART. 11 - SCAMBIO DI POSTEGGIO
- ART. 12 - ASSENZE
- ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON DATI IN CONCESSIONE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
- ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISULTATI NON OCCUPATI
- ART. 16 - GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO
- ART. 17 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DI VENDITA
- ART. 18 - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA
- ART. 19 - SANZIONI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2012 e denominata Festa del salame.

L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge della regione Emilia-Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Art. 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha disponibilità, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, che sia di uso pubblico;
- c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio o dal altro comune per gli operatori itineranti;
- e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- f) per fiere ordinarie: le fiere per le quali non sono previste limitazioni merceologiche oppure le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi;
- g) per fiere a merceologia esclusiva: le fiere per le quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo nel regolamento della fiera;
- h) per fiera straordinaria: le edizioni fieristiche che si svolgono oltre il numero previsto all'atto della loro istituzione;
- i) per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato sulla fiera;
- j) per migliona: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di sceglierne un altro non assegnato allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- k) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- l) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- m) per settori merceologici: i settori alimentari e non alimentare;
- n) per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- o) per spuntista: l'operatore che non essendo titolare di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

La fiera si tiene con cadenza annuale l'ultima domenica di maggio.

L'orario di vendita al pubblico è dalle ore 08,00 alle 22,00.

Il titolare del posteggio dovrà sistemare le proprie attrezzature entro le ore 7.30 e lasciare lo spazio libero da ogni ingombro entro le ore 24.00.

L'area della fiera è interdetta alla circolazione veicolare dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Art. 4

LOCAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

La fiera si svolge nel capoluogo del comune sull'area definita nella planimetria allegata, nella quale sono evidenziati : la collocazione dei posteggi del settore alimentare e non alimentare e quello riservato ai produttori agricoli, la numerazione progressiva, la loro superficie.

Il numero complessivo dei posteggi è di quarantadue (42), di cui : trentasei (37) riservati al settore non alimentare, quattro (4) al settore alimentare e uno (1) riservato ai produttori agricoli.

Art. 5

CIRCOLAZIONE STRADALE

Il responsabile del servizio competente, stabilisce, con apposito atto, i divieti e le limitazioni al traffico veicolare nell'area destinata alla fiera, nonché le modifiche alla circolazione che si rendano necessarie.

Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni durante lo svolgimento della fiera, è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli in un raggio di ml. 250 dal perimetro della stessa.

Art. 6

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione della fiera, è rilasciata dal Responsabile del Servizio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.

A tale fine, il comune, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno, comunica alla Regione l'elenco dei posteggi liberi che si intendono assegnare per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia- Romagna.

Lo stesso elenco deve essere esposto all'Albo pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio.

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino regionale gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione e concessione di posteggio. Nel caso il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il timbro del protocollo del comune se l'istanza è consegnata a mano.

Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando.

Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il comune provvede a formare una graduatoria in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate sulla fiera (nel primo anno di istituzione si terrà conto delle cosiddette concessioni temporanee rilasciate nei tre anni precedenti);
- b) maggiore anzianità di azienda derivante dalla data di inizio della attività relativa all'autorizzazione amministrativa indicata in istanza ed, in caso di acquisto o gestione d'azienda, dalla data di inizio del dante causa (ultimo subingresso);
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ogni operatore potrà essere titolare, sulla fiera, di un unico posteggio.

Le presenze maturate sulla fiera sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

La concessione di posteggio ha la durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.

La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggio effettuati ai sensi dei successivi artt. 11 e 12, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli sostituiti. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso.

In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di posteggio deve darne comunicazione al comune entro 90 giorni.

Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :

- a) rinuncia del titolare
- b) revoca per motivi di pubblico interesse, fatto salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto anche dell'indicazione dell'operatore,
- c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, giustificate come previsto al successivo art. 12;
- d) revoca dell'autorizzazione;

l'autorizzazione è revocata in caso di:

- a) perdita, da parte del titolare, dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26/3/2010;
- b) decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del comma precedente.

Art. 7

RUOLO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, nonché l'elenco aggiornato dei titolari di posteggio con l'indicazione del numero di posteggio assegnato.

Art. 8

SPOSTAMENTO PARZIALE O TOTALE DEI POSTEGGI

In caso di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce la nuova area della fiera e l'ampiezza dei singoli posteggi. Il responsabile del servizio, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle ritirate.

In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il responsabile del servizio individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati allo spostamento.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dal ruolo delle presenze dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui il Consiglio comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata, dando priorità ai trasferimenti per migliona, con le medesime modalità indicate all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 10 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIONE

Il comune, prima di trasmettere alla regione la comunicazione dei posteggi liberi da assegnare in concessione, esamina eventuali domande di migliona.

Le domande di migliona vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate sulla fiera;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione relativa al posteggio sulla fiera;
- c) maggiore anzianità di attività di azienda quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata o al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda, per atto tra vivi o causa di morte.

Art. 11 SCAMBIO DI POSTEGGIO

Dalle domande di scambio di posteggio, presentate congiuntamente o separate, nell'ambito dello stesso settore merceologico, almeno sessanta giorni prima dell'edizione annuale della fiera, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

Le concessioni di posteggio rilasciate a seguito dell'avvenuto scambio, avranno scadenza pari a quelle sostituite.

Art. 12 ASSENZE

I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito non possono svolgere l'attività e sono considerati assenti a tutti gli effetti.

Sono considerati assenti gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito;

Non sono conteggiate le assenze dovute a :

- a) malattia o gravidanza purchè sia esibito il certificato medico entro trenta giorni;
- b) mancato utilizzo del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;

La mancata presenza sulla fiera per tre anni consecutivi, senza giustificato motivo, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.

In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art. 13

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON DATI IN CONCESSIONE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I posteggi non dati in concessione, vengono assegnati ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il timbro del protocollo del comune se la domanda è presentata a mano.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'ufficio sviluppo economico, dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- un recapito telefonico oltre ad eventuale fax ed e-mail;
- numero e data di rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- il settore merceologico;
- l'anzianità di attività;
- le dimensioni del posteggio richiesto.

Art. 14

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il comune provvederà alla formazione della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze maturate nelle edizioni precedenti della fiera;
- b) maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione riferita al richiedente o ai suoi danti causa;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande;

Dell'avvenuta assegnazione del posteggio è data comunicazione agli interessati a mezzo posta, fax o posta elettronica certificata.

La graduatoria sarà esposta all'albo pretorio del comune per i dieci giorni precedenti la fiera.

Per essere ammessi al posteggio assegnato, gli operatori dovranno esibire agli agenti di polizia municipale : l'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, la ricevuta del pagamento degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico e per la tassa di smaltimento dei rifiuti;

Art. 15

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISULTATI NON OCCUPATI

I posteggi che, all'ora stabilita dal presente regolamento, risultano non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari, vengono assegnati agli operatori del commercio su aree pubbliche presenti nel punto di raccolta predisposto dalla Polizia municipale, che sono in possesso dell'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- in base alla graduatoria degli operatori non titolari di concessione che hanno presentato domanda nei termini;
- agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda, seguendo i criteri di priorità secondo l'art. 16 del presente regolamento.

Ogni operatore spuntista potrà ottenere l'assegnazione di un solo posteggio nell'ambito della fiera. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, viabilistici e di sicurezza. L'operatore che non accetti il posteggio assegnato o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Art. 16

GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO

La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero delle presenze sulla fiera. In caso di parità delle presenze prevale l'anzianità dell'autorizzazione del titolare o dei danti causa, in caso di subentro.

La graduatoria delle presenze sulla fiera è aggiornata a cura della Polizia Municipale ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

In caso di assenza per tre edizioni consecutive della fiera, le presenze vengono azzerate.

Art. 17

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DI VENDITA

I banchi di vendita, gli automarket o altri automezzi allestiti per la vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nei posteggi assegnati in modo da non arrecare pericolo alle persone e devono essere tenuti puliti ed in ordine.

I veicoli in uso agli operatori, adibiti al trasporto della merce, possono sostare nel posteggio a condizione che non fuoriescano dagli spazi segnati.

Gli operatori hanno l'obbligo di esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I posteggi non devono rimanere incustoditi se non per periodi limitati e per causa di forza maggiore. Le tende di protezione dei banchi, o altro avente la stessa finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato all'operatore, a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un'altezza minima di due metri. Deve comunque essere garantito il transito dei veicoli di soccorso.

E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili, oltre il limite del posteggio.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora, è consentito l'utilizzo di tali apparecchi per la diffusione dei suoni, tenendo il volume entro limiti tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed al pubblico.

Gli operatori, al termine delle operazioni di vendita, devono lasciare i rifiuti nei pressi del posteggio dopo aver ridotto il volume delle scatole di cartone. I rifiuti organici devono essere chiusi in appositi sacchetti.

Art. 18
NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

In ogni caso, i prodotti alimentari devono essere tenuti ad almeno mt. 0,50 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce.

Ogni operatore deve detenere almeno un estintore a polvere da sei chilogrammi, omologato e regolarmente revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.

Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, a condizione che il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., e nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente :

- Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- Tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG;
- Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
- Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;
- Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati;

Art. 19
SANZIONI

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 ed il comma 1-bis dell'art. 7 bis introdotto con decreto legge n.50/03 convertito in legge il 15.05.2003 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

In caso di tre o più violazioni accertate potrà essere sospesa l'assegnazione del posteggio per un periodo non superiore a tre edizioni della fiera.

Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto, per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria della fiera.

E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.

Nei casi di sequestro della merce si applicano le norme contenute nel regolamento regionale del 29 luglio 2004, n. 20. (Pubblicato sul B.U.R. n. 106 del 29 luglio 2004);